

INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Per la promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di assicurare sufficiente personale qualificato in Ticino

Con la presente iniziativa parlamentare generica chiediamo l'adozione di una legge per la promozione delle formazioni sociosanitarie (in alternativa: la modifica di leggi esistenti) allo scopo di assicurare ancora meglio e in numero potenziato la formazione di personale qualificato a disposizione del settore ospedaliero e di altri settori sociosanitari del Canton Ticino (in particolare servizi ambulanze, case anziani, assistenza e cura a domicilio, istituzioni sociali, centri diurni, asili nido, ecc.).

I presenti principi sono ripresi dal modello del Canton Berna (*Loi sur les soins hospitaliers* del 13.06.2013, aggiornata al 1.2.2019) e riguardano le professioni universitarie (medici, psichiatri, farmacisti, ecc.) e non universitarie in ambito sanitario e sociale (infermieri, soccorritori, educatori, operatori sociosanitari, operatori socioassistenziali, ecc.).

Tali principi sono completati da disposizioni specifiche per il Canton Ticino, per tener conto della sua posizione geografica di frontiera, dei suoi elevati bisogni sociosanitari e dell'esigenza di coinvolgere il Parlamento in questa tematica importante.

Il problema specifico del personale infermieristico

L'iniziativa affronta l'insieme delle professioni sociosanitarie. Il punto di partenza è comunque quello delle professioni infermieristiche. Secondo l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) 2016 la copertura dei bisogni di personale infermieristico da parte delle scuole svizzere è di ca. 2500 formati a livello nazionale, pari a meno della metà del fabbisogno. Inoltre l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei bisogni di cura richiedono una crescita del numero di personale infermieristico attivo.

La crisi del coronavirus fa riemergere il tema della mancanza di infermiere/i in Ticino. Si tratta di un tema vecchio, sul quale il Gran Consiglio ha già deliberato nel 2003. Il 24 marzo 2003 il legislativo cantonale approvò l'iniziativa parlamentare generica del 2011 presentata dal PS e denominata "*Aumentare il numero di allievi infermieri e di altri operatori sociosanitari e ripartire equamente i costi di formazione grazie alla creazione di un fondo di compensazione per la formazione e il perfezionamento professionale (inserimento di una base legale nella legge sulle scuole professionali)*". E

approvò lo stesso giorno anche un'altra iniziativa analoga di Mauro dell'Ambrogio a nome del PLR. Nel 2017 vi fu un terzo atto parlamentare, questa volta del PPD Simone Ghisla, intitolato *"Per una formazione del personale infermieristico e di cura che rispecchi le esigenze socio-sanitarie del nostro Cantone"*, che fu evaso nel 2018 da un messaggio e un rapporto poco incisivi. Idem per la mozione del 2018 di Gina La Mantia *"Obbligo di formazione per le professioni sanitarie non universitarie - applichiamo il modello bernese anche in Ticino!"*, la quale fu oggetto del messaggio 7610, che omette la cosa più importante: si può incrementare ancora del 20% il numero degli infermieri formati in Ticino. Sono passati 17 anni e non si capisce perché il Ticino non abbia ancora adottato il modello del Canton Berna, che obbliga di fatto tutte le strutture a formare il massimo possibile di infermieri: questo al di là del fatto che il numero dei posti di formazione infermieristica in Ticino siano stati raddoppiati tra il 2011 e il 2018, passando da 100 a 200 per anno, come giustamente indicato dal consigliere di Stato Manuele Bertoli nella conferenza stampa del 6.2.18 dell'Osservatorio formazioni e professioni sociosanitarie DECS/DSS/SUPSI. Va infine indicato che nella medesima conferenza stampa Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale, cita ancora tra gli obiettivi il fatto di *"esaminare l'eventuale costituzione di un Fondo per il finanziamento della formazione sanitaria e sociosanitaria non universitaria (si veda mozione 21 giugno 2010 deputato Ghisletta e rapporto CdS n. 6761 del 12 marzo 2013)"*. La mozione oggetto del messaggio 6761, evasa nel 2015, chiedeva la *"Fissazione di obiettivi di formazione del personale sanitario nelle leggi e nei contratti di prestazione che regolano i rapporti tra Cantone ed enti sociosanitari"*.

Infine si ricorda che parallelamente al presente atto parlamentare viene presentata una mozione per *"Contratti di prestazione nel settore ospedaliero e altre misure cantonali che riducano il consistente abbandono precoce della professione da parte delle/degli infermieri"*, abbandoni che concernono purtroppo quasi il 50% dei diplomati.

A Disposizioni generali

1 Il Consiglio di Stato può adottare misure per incoraggiare il perfezionamento professionale in medicina e in farmacia, come pure la formazione e il perfezionamento nelle professioni sociosanitarie non universitarie, se questo è necessario per assicurare sufficiente personale nel settore ospedaliero e in altri settori sociosanitari sovvenzionati dal Cantone.

2 A tale scopo il Consiglio di Stato può concludere dei contratti di prestazione con i fornitori di prestazione o con altre organizzazioni adeguate nel Canton Ticino e, qualora ciò sia nell'interesse cantonale, anche fuori Cantone (es. altri Cantoni e Italia).

3 Il Consiglio di Stato stabilisce la lista delle professioni sociosanitarie non universitarie che sono oggetto delle misure previste dalla legge.

4 Il Consiglio di Stato stabilisce la remunerazione delle persone in formazione e perfezionamento pratico: essa deve in ogni caso tener conto del minimo vitale nel Canton Ticino. In caso di svolgimento della formazione e del perfezionamento pratico fuori Cantone (es. altri Cantoni e Italia), qualora esso sia nell'interesse cantonale, il Consiglio di Stato tiene conto di eventuali costi aggiuntivi, stabilendo le condizioni.

5 L'accesso alla formazione delle persone, che dispongono delle necessarie attitudini e dei necessari requisiti, avviene nel seguente ordine di priorità sino ad esaurimento dei posti,:

- a. residenti in Ticino
- b. persone al beneficio della legge federale sull'asilo residenti in Ticino
- c. residenti in altri Cantoni
- d. residenti dei Comuni italiani di frontiera in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia
- e. altri.

6. Il Consiglio di Stato fornisce al Gran Consiglio un rapporto annuale sull'applicazione della legge.

B Perfezionamento in medicina e farmacia

Obbligo

1 I fornitori di prestazioni in ambito ospedaliero partecipano al perfezionamento professionale⁽¹⁾ in medicina e in farmacia riconosciuta dalla legge federale sulle professioni mediche (LPMed), se essi impiegano personale medico e farmacisti e se sono stati riconosciuti come ente formatore ai sensi della LPMed.

(1) Il perfezionamento professionale consente di approfondire le competenze e la specializzazione nel settore prescelto (art. 3 cpv. 3 LPMed)

Indennizzo

1 Il Consiglio di Stato può concludere dei contratti di prestazione con i fornitori accreditati per i cicli di perfezionamento in medicina e in farmacia ai sensi della LPMed.

2 Il Consiglio di Stato regola i dettagli dei montanti dell'indennità per via esecutiva. Esso fissa dei forfait e tiene conto della prestazione lavorativa delle persone in formazione.

C Formazione e perfezionamento nelle professioni sociosanitarie non universitarie

C.1 Formazione e perfezionamento pratico

Obbligo

Per le professioni sociosanitarie di grado non universitario designate dal Consiglio di Stato, i fornitori di prestazioni in Ticino devono partecipare alla formazione e al perfezionamento pratico dei professionisti nel settore ospedaliero e nei settori sociosanitari.

Strategia di formazione

1 Ogni fornitore di prestazione stabilisce una strategia di formazione, se del caso in collaborazione con altri fornitori del suo settore.

2 La strategia di formazione indica le condizioni richieste nel luogo di lavoro, gli obiettivi e i temi della formazione e del perfezionamento pratico nelle professioni sociosanitarie non universitarie designate dal Consiglio di Stato.

Prestazioni di formazione e di perfezionamento pratico

1 Il Consiglio di Stato stabilisce le prestazioni di formazione e di perfezionamento pratico, che ogni fornitore di prestazioni in Ticino deve realizzare durante l'esercizio annuale, basandosi sulla pianificazione settoriale e sugli obiettivi relativi al potenziale di formazione stabiliti a livello cantonale.

2 Gli obiettivi cantonali relativi al potenziale di formazione tengono conto:

- a. dell'effettivo del personale che esercita una professione sociosanitaria non universitaria presente presso il fornitore di prestazioni;
- b. della struttura del fornitore di prestazioni;
- c. delle varie prestazioni sociosanitarie realizzate dal fornitore.

3. Il fornitore di prestazioni può organizzare la formazione e il perfezionamento in proprio o per il tramite di altri fornitori di prestazioni del suo settore.

4 Il Consiglio di Stato fissa la ponderazione applicabile a ogni posto di formazione e di perfezionamento pratico ed emana le norme per il calcolo del potenziale di formazione dei fornitori di prestazioni a livello cantonale.

Indennizzo

1 Alla fine dell'esercizio annuale il fornitore di prestazioni comunica all'ufficio cantonale competente, per ogni formazione sociale e sanitaria non universitaria, il numero di settimane di formazione e di perfezionamento pratico, che sono state svolte durante l'esercizio.

2 L'ufficio cantonale competente indennizza il fornitore per la prestazione di formazione e di perfezionamento pratico, che è stata realizzata durante l'esercizio annuale, dedotti eventuali ricavi ricevuti in base alla LAMal.

3 L'ufficio cantonale può versare degli acconti al fornitore durante l'esercizio annuale per la formazione e il perfezionamento pratico convenuti.

4 Il Consiglio di Stato regola i dettagli relativi al versamento dell'indennizzo.

Versamento compensatorio

1 Se la prestazione di formazione e di perfezionamento pratico è inferiore al volume convenuto il fornitore di prestazioni deve effettuare un versamento compensatorio al Cantone.

2 Il versamento compensatorio corrisponde a tre volte la differenza tra l'indennizzo previsto per la formazione e il perfezionamento pratico durante l'esercizio annuale e l'indennizzo dovuto per la prestazione effettivamente fornita.

3 Il versamento compensatorio è dovuto solamente in caso di superamento del margine di tolleranza e solamente qualora il fornitore di prestazioni non possa provare che non è responsabile di detto superamento. I dettagli sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Formazione e perfezionamento pratico fuori Cantone

Il Consiglio di Stato può concludere dei contratti di prestazione per la formazione e il perfezionamento pratico con fornitori di prestazioni siti fuori Cantone, qualora ciò sia nell'interesse cantonale. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità.



C.2 Formazione e perfezionamento teorico del personale dei fornitori di prestazioni

Scopo

Allo scopo di garantire il personale qualificato necessario nelle professioni sociosanitarie di grado non universitario, l'Ufficio cantonale competente può versare ai fornitori di prestazioni dei sussidi per la formazione e il perfezionamento teorico del loro personale. Particolare attenzione va riservata alla formazione e al perfezionamento dei formatori pratici (responsabili della formazione e referenti della formazione pratica sul posto di lavoro).

Condizioni

I sussidi possono essere versati per la formazione e il perfezionamento del personale dei fornitori di prestazioni, quando si tratta di una professione sociosanitaria riconosciuta dal Consiglio di Stato e il cui bisogno è attestato da una pianificazione cantonale.

Montante dei sussidi

I sussidi coprono i costi di formazione e di perfezionamento fatturati dagli enti formatori ai fornitori di prestazioni per il loro personale oppure fatturati direttamente alle persone impiegate dai fornitori di prestazioni.

Per il Gruppo PS: Raoul Ghisletta